

FINLOMBARDA S.P.A.
**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI A
FAVORE DELLE IMPRESE -MADE IN LOMBARDY**

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

Nell'ambito degli interventi regionali di attuazione del Programma Operativo Regionale della Lombardia (POR Lombardia) Obiettivo "Competitività"- FESR 2007-2013, finalizzati, in coerenza agli orientamenti comunitari, a supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo, la Regione Lombardia ha proceduto alla istituzione di una specifica misura di ingegneria finanziaria denominata "*Fondo di Garanzia Made in Lombardy*", presso Finlombarda S.p.A., che ne ha assunto le funzioni di gestore e che, in conformità ai predetti obiettivi, ha promosso ed attuato l'iniziativa "*Made in Lombardy*". Detta iniziativa consiste nella attivazione di uno strumento finanziario, in cofinanziamento con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed Artigiancassa S.p.A., costituite in raggruppamento temporaneo di imprese ed individuate con procedura di evidenza pubblica (di seguito, per brevità, "la Banca"), avente lo scopo di concedere finanziamenti alle imprese manifatturiere operanti in Lombardia. In particolare l'obiettivo dell'iniziativa, gestita da Finlombarda S.p.A. e dalla Banca (di seguito, per brevità, congiuntamente "Istituti Finanziatori"), è, conformemente a quanto previsto dal quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, incrementare l'offerta di operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, a condizioni di costo competitive al fine di sostenere programmi di investimento volti allo sviluppo competitivo, alla ricerca, all'innovazione, all'ammodernamento finalizzato alla innovazione del processo e sviluppo aziendale.

2. SOGGETTI DESTINATARI

Gli interventi finanziari sono riservati alle micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero, in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa in Lombardia ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario. Le grandi imprese sono ammesse agli interventi finanziari di cui al presente avviso alle condizioni previste dal POR Competitività FESR 2007-2013¹.

Si definiscono micro, piccole e medie imprese, le imprese rientranti nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008.

Non possono accedere agli interventi finanziari le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1 del presente avviso, parte integrante.

Non possono inoltre accedere agli interventi finanziari:

1. le imprese risultanti in difficoltà prima della data del 1 luglio 2008 come definite:
 - a. per le grandi imprese, al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E. n. C 244 dell'1/10/2004;

¹ **POR Competitività FESR 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C[2007]3784 del 1 agosto 2007- pag. 83 nota 41:** " *In riferimento ai beneficiari, per la grande impresa si precisa che (...) gli aiuti diretti alle grandi imprese finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere concessi solamente attraverso specifici meccanismi di selezione, finalizzati a massimizzare gli effetti sullo sviluppo economico locale. Occorre fare in modo che l'investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte dell'investitore a integrare la propria attività a livello locale, apportando un reale valore aggiunto; nel caso di aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi ci si riferisce alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione" (GUCE C323 del 30/12/2006): " Relativamente agli investimenti in innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare di aiuti solo se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata"*

b. per le PMI, all'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008; secondo quanto previsto dalle regole sugli aiuti temporanei di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009). Gli aiuti possono pertanto essere concessi alle imprese che non erano in difficoltà alla data del 1 luglio 2008, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

Per gli aiuti concessi dal 1 gennaio 2011, le imprese in difficoltà al momento della concessione degli aiuti sono escluse, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006, salvo proroga del regime di cui al precedente comma. In applicazione di detto Regolamento CE n. 1998/2006, per imprese in difficoltà s'intendono quelle definite al punto 2.1 dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicate sulla G.U.U.E. n. C 244 dell'1/10/2004;

- 2) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie di cui al presente avviso ammontano:

- a) per gli interventi finanziari, ad € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00);
- b) per la garanzia, di cui al successivo art.13, ad € 33.000.000,00 (trentatremilioni/00);
- c) per i contributi alla predisposizione del *business plan*, di cui al successivo art.9, ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

4. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

4.1 FORME TECNICHE DI INTERVENTO

L'intervento finanziario è rappresentato da finanziamenti concessi dagli Istituti Finanziatori nelle seguenti forme tecniche:

- finanziamenti chirografari a medio-lungo termine con rimborso “*amortizing*”;
- finanziamenti subordinati o ibridi (es: prestiti mezzanini e partecipativi) con rimborso “*amortizing o bullet*”.

4.2 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO

L'importo di ogni singolo intervento finanziario verrà determinato, in base all'esito dell'istruttoria, entro i seguenti limiti:

- finanziamenti chirografari:
 - o importo minimo: euro 200.000,00 (euro duecentomila/00);
 - o importo massimo: euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).
- finanziamenti subordinati o ibridi
 - o importo minimo: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
 - o importo massimo: euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

4.3 COPERTURA FINANZIARIA

Ogni singolo intervento finanziario dovrà coprire almeno il 60% (sessanta per cento) del fabbisogno finanziario dell'intero programma di investimento, sino ad un massimo di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

4.4 DURATA

La durata di ogni singolo intervento finanziario verrà determinata in base all'esito dell'istruttoria, fermo restando che ciascun intervento finanziario avrà le seguenti durate minime e massime:

- finanziamenti chirografari:
 - o durata minima: 36 mesi;
 - o durata massima: 10 anni;
 - o periodo di preammortamento massimo un anno;
- finanziamenti subordinati o ibridi:
 - o durata minima: 36 mesi;
 - o durata massima: 10 anni;
 - o periodo di preammortamento massimo un anno.

5. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

5.1 OGGETTO

Sono ammissibili agli interventi finanziari, di cui al presente Avviso, programmi di investimento volti allo sviluppo competitivo, alla ricerca, all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento finalizzato allo sviluppo di processo e di prodotto, allo sviluppo aziendale, nonché al rafforzamento dei mezzi propri dei destinatari (purché connesso ad un investimento/progetto secondo le finalità sopra descritte), con esclusione dei casi in cui il rafforzamento dei mezzi propri venga effettuato nell'ambito di operazioni di ristrutturazione ex RD n. 267/1942 e ss.mm.ii.

In particolare, possono essere concessi interventi finanziari nei limiti di seguito indicati:

- 1) per gli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2010, salvo proroga, nei limiti ed alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009);
- 2) per gli aiuti concessi dal 1 gennaio 2011, nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006, salvo proroga del regime di cui al precedente punto 1.

5.2 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 5.1, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

1. costi per impianti, macchinari, strumenti e attrezzature, purché direttamente connessi all'attività di ricerca e sviluppo o alla produzione di nuovi prodotti, alla attivazione di nuovi processi produttivi o di sviluppo della capacità produttiva;
2. spese di deposito, conferma, acquisto di brevetti, licenze e know-how;
3. costi del personale di ricerca e sviluppo, del personale tecnico e di altro personale ausiliario, per le attività di ricerca e sviluppo svolte a valere sul programma di investimento;

4. costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, solo se acquisiti all'esterno delle imprese beneficiarie;
5. costi per materie prime e componenti da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto / processo sino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del costo del programma di investimento ammesso;
6. spese generali ed altri costi di esercizio, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del costo del programma di investimento ammesso;
7. opere murarie ed impiantistiche per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati già esistenti entro il limite del 25% (venticinque per cento) della spesa ammissibile sul programma di investimento.

Non saranno considerate ammissibili le spese sostenute e fatturate da imprese tra loro collegate ai sensi dell'art.3 paragrafo 3 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008.

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e dovranno essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario.

Non saranno ammessi programmi di investimento che abbiano ad oggetto interventi o spese per i quali siano già stati concessi interventi finanziari sotto qualsiasi forma, ivi compresi altri interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006.

5.3 LOCALIZZAZIONE

I programmi di investimento devono essere realizzati sul territorio della Regione Lombardia.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al presente avviso dovrà essere presentata dalle imprese di cui all'art. 2, mediante compilazione della modulistica relativa all'iniziativa "Made in Lombardy", disponibile sui seguenti siti internet: www.finlombarda.it; www.bnl.it; www.artigiancassa.it; www.regione.lombardia.it.

La sopradetta modulistica comprende:

1. domanda di intervento finanziario;
2. domanda di accesso al Fondo di garanzia Made in Lombardy;
3. domanda di contributo per la predisposizione del *business plan*.

La domanda dovrà essere, pena l'inammissibilità, idoneamente compilata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto abilitato ad impegnare l'impresa; essa dovrà, altresì, essere corredata, da un *business plan* del programma di investimento e della documentazione indicata in ciascuno dei predetti moduli di accesso, pena la sua inammissibilità. Il *business plan* potrà essere redatto sulla base del modello reso disponibile sui predetti siti Internet.

La presentazione della domanda di accesso, in duplice copia, avverrà esclusivamente in forma cartacea, presso uno degli sportelli della Banca presenti sul territorio della Regione Lombardia. L'elenco degli sportelli è disponibile sui seguenti siti Internet: www.finlombarda.it; www.bnl.it; www.artigiancassa.it; www.regione.lombardia.it.

Con esclusivo riferimento al *business plan*, si richiede inoltre la trasmissione di una copia informatica dello stesso al seguente indirizzo mail: madeinlombardy@finlombarda.it avendo cura di indicare nell'oggetto della comunicazione la denominazione dell'impresa la la seguente dicitura "BP – MIL".

La domanda di accesso al presente avviso potrà essere presentata, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Le domande di intervento finanziario saranno accolte fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie.

Ai fini della determinazione dell'ordine di ricezione delle domande farà fede la data e l'ora di presentazione della domanda cartacea presso uno degli sportelli della Banca.

A seguito delle verifiche effettuate sulla disponibilità delle risorse finanziarie, potranno essere sospesi, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso o potrà essere disposta la chiusura dell'iniziativa di cui al presente avviso.

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE

L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dalla Banca, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

L'istruttoria verterà sui seguenti elementi:

1. verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai sensi di quanto previsto all'art.2;
2. verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei programmi di investimento in coerenza con il "POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1: istituzione del fondo di garanzia Made in Lombardy" ed ai sensi di quanto previsto all'art. 5;
3. analisi tecnica, economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al programma di investimento.

A seguito della verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti punti 1 e 2, Finlombarda trasmetterà a Regione Lombardia l'elenco delle imprese ammissibili al contributo per la predisposizione del business plan di cui al successivo art.9. Con atto del dirigente responsabile dell'Asse 1 del POR FESR, la Regione Lombardia procederà alla concessione del contributo, alle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 9, provvedendo inoltre a darne comunicazione ai soggetti interessati.

Espletata la successiva fase valutativa, gli Istituti Finanziatori provvederanno a dare comunicazione alle imprese beneficiarie della concessione degli interventi finanziari.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Finlombarda, ricevuta dall'impresa idonea rendicontazione di spesa a mezzo di autocertificazione ex d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante l'avvenuto avvio del programma di investimento ed il sostenimento di un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'investimento ammesso, verifica la correttezza dei documenti di spesa prodotti e la conformità delle spese sostenute rispetto al programma di investimento ammesso. A fronte di esito positivo di tale verifica Finlombarda comunicherà alla Banca proprio assenso all'erogazione di una quota pari al 70% (settanta per cento) dell'intervento finanziario concesso.

L'impresa, entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento e dall'avvenuto sostenimento dell'intero importo di spesa, dovrà produrre a Finlombarda:

1. breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato;
2. rendicontazione finale delle spese sostenute.

Le rendicontazioni di spesa dovranno essere attestate mediante rilascio di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione dovrà contenere l'elenco riassuntivo delle spese quietanzate, unitamente ad una certificazione di professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti attestante la veridicità delle spese effettuate, la loro liquidazione, il loro annullamento mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa della seguente dicitura "Spesa oggetto di agevolazione a valere sul Fondo di Garanzia Made in Lombardy – POR Lombardia 2007-2013". Le imprese avranno l'obbligo di conservazione della documentazione originaria, restituita e debitamente annullata da Finlombarda, per 10 anni dalla erogazione del finanziamento.

A fronte di esito positivo delle verifiche di rendicontazione finale, Finlombarda comunicherà alla Banca il proprio assenso all'erogazione della quota a saldo pari al 30% (trenta per cento) dell'intervento finanziario concesso.

Qualora l'importo delle spese rendicontate dovesse risultare inferiore all'importo del programma di investimento ammesso, l'intervento finanziario verrà proporzionalmente ridotto.

Saranno considerate sostenute esclusivamente le spese ammesse a valere sul programma di investimento oggetto di concessione dell'intervento finanziario che risultino debitamente quietanzate. A tal fine, la quietanza dovrà risultare dalle fatture o dai giustificativi di spesa, purché idonei e validi ai fini sia fiscali che contabili.

9. CONTRIBUTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BUSINESS PLAN

Regione Lombardia rende disponibile, a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale della Lombardia (POR Lombardia) Obiettivo "Competitività"- FESR 2007-2013, un contributo (voucher) a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per servizi di consulenza volti alla predisposizione del *business plan* richiesto in sede di domanda di intervento finanziario. Il contributo sarà concesso alle imprese che abbiano presentato domanda di intervento finanziario e per le quali sia stata positivamente verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di cui ai punti n.1 e 2 del precedente art. 7; la concessione avverrà nei limiti ed alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009).

Per i contributi concessi a decorrere dal 1 gennaio 2011, salvo proroghe del regime di cui al comma precedente, il predetto importo sarà concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006.

L'importo del contributo copre spese di consulenza per la predisposizione del business plan, sino al 75% (settantacinqueper cento) del valore delle predette spese, entro un limite massimo di €4.000,00 (euro quattromila/00).

Le spese, pena la loro inammissibilità, dovranno essere rendicontate in fase di presentazione della domanda di intervento finanziario mediante produzione della seguente documentazione:

1. copia della fattura inerente il servizio svolto o giustificativo di spesa debitamente quietanzati;
2. copia del contratto di fornitura del servizio o dell'offerta accettata;
3. copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile e non saranno ritenuti ammissibili pagamenti effettuati per contanti.

I contributi saranno erogati nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino a concorrenza delle risorse finanziarie ad essi destinate, ammontanti ad €4.000.000,00 (euro quattromilioni/00).

10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti destinatari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, nonché nel contratto di intervento finanziario, sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal programma di investimento inizino entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;

- b) segnalare tempestivamente alla Banca, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- c) fermo il rispetto di quanto previsto al successivo art.11 lettera c), assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso ed entro i termini stabiliti dal relativo contratto di intervento finanziario;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni non siano state preventivamente segnalate alla Banca ed autorizzate;
- e) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Finlombarda e dalla Banca e previste nel contratto di intervento finanziario;
- f) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite nel contratto di intervento finanziario.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO

Il contratto di intervento finanziario si risolverà "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) rinuncia al programma di investimento;
- b) sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria;
- c) mancata realizzazione del programma di investimento per almeno il 70% (settantapercento) del costo complessivo del programma ammesso;
- d) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto del programma di investimento, nel quinquennio successivo alla concessione dell'intervento finanziario ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso;
- e) cumulo degli aiuti di cui al presente avviso con altri aiuti a valere sulle stesse spese, sotto qualsiasi forma, ivi compresi interventi a valere su fondi pubblici o già concessi a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006";

Gli Istituti Finanziatori si riservano altresì la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento, previa specifica valutazione, qualora si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 10, nonché per ritardato o mancato pagamento della seconda rata rimasta, anche parzialmente insoluta.

In caso di risoluzione dell'intervento finanziario già erogato, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al Tasso BCE pro tempore rilevato maggiorato di 5 punti percentuali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nell'atto di revoca e/o rideterminazione del intervento finanziario.

L'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato qualora il programma sia stato realizzato parzialmente, sempre che ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente avviso e dagli obiettivi sostanziali del progetto medesimo.

12. ISPEZIONI E CONTROLLI:

I funzionari comunitari e regionali nonché i soggetti delegati da Finlombarda e della Banca concessionaria, preposti alla verifica circa il corretto andamento dell'intervento

finanziato, potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa destinataria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

13. FONDO DI GARANZIA E SUA OPERATIVITA'

Gli interventi finanziari concessi ai sensi del presente avviso, saranno assistiti entro il limite dell'80% (ottanta per cento) dal *Fondo di Garanzia Made in Lombardy* la cui dotazione complessiva è pari ad €33.000.000= (trentatremilioni).

La garanzia si intenderà a prima richiesta e sarà escutibile dagli Istituti Finanziatori a seguito della mancata restituzione da parte dell'impresa delle somme dovute, per capitale ed interessi a seguito del verificarsi di una o più delle ipotesi previste al precedente art. 11.

Ciascuna garanzia verrà rilasciata senza alcun onere aggiuntivo per l'impresa beneficiaria.

Le garanzie saranno concesse nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009) e successive integrazioni e modificazioni, o del Regolamento CE n. 1998/2006 “de minimis”, in caso di mancata proroga del regime di cui al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

14. PUBBLICIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il soggetto destinatario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è stato finanziato con risorse di Finlombarda e della Banca ed assistito da una garanzia a valere su risorse del POR FESR Lombardia 2007-2013 – Obiettivo Competitività regionale ed occupazione, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione Lombardia nonché da Finlombarda.

15. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti internet www.regione.lombardia.it, www.finlombarda.it, www.bnl.it, www.artigiancassa.it.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006
- Regolamenti CE n. 1998/2006 “de minimis” e 800/2008 e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009, in particolare con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di stato N 248/2009) e relative Linee Guida
- l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 “Strumenti per la competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”

- DGR n. VIII/8297 del 29 ottobre 2008 “POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1: istituzione del fondo di garanzia Made in Lombardy
- DGR n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 “Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale ed occupazione – FESR 2007-2013.
- DDUO n. 6815 del 3 luglio 2009 “Fondo di Garanzia Made in Lombardy. Disciplina delle modalità di presentazione ed erogazione dei contributi per la predisposizione dei business plan (Linea di intervento 1.1.2.1.B – Asse I Innovazione ed economia della conoscenza – POR FESR 2007-2013).

17. INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta a seguenti punti di contatto:

Finlombarda S.p.A.

Tel. 02.607441 e-mail: madeinlombardy@finlombarda.it

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

madeinlombardy@bnlmail.com

Artigiancassa S.p.A.

madeinlombardy@artigiancassa.it

Regione Lombardia – DG Industria Piccola e Media Impresa e Cooperazione

roberta_visigalli@regione.lombardia.it

elena_rocchi@regione.lombardia.it

Il modello di domanda e di business plan saranno disponibili e scaricabili ai seguenti indirizzi Internet: www.regione.lombardia.it; www.finlombarda.it; www.bnl.it; www.artigiancassa.it

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento della presente iniziativa viene individuato nel dott. Fabio Castaldo - Ufficio Credito Finlombarda S.p.A., via Oldofredi, 23 - 20124 Milano.

ALLEGATO 1: SETTORI ESCLUSI

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.1);
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.